

Fotografia e Diritto d'autore

a cura dell'Avv. Michele Capra socio onorario UIF

L. 22 aprile 1941 n.633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941).

Le disposizioni del D. L.vo 9 aprile 2003, n. 68, recante modifiche a questo provvedimento si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplate, protetti alla data del 22 dicembre 2002

96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

[**93.** Dopo la morte dell'autore o del destinatario (*della persona ritrattata*) occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. E rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto].

97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

98. Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori

o aventi causa, essere pubblicata, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figurati sulla fotografia originaria, deve essere indicato. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

(88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riprodotte opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il Ministro per la cultura popolare⁽¹⁾, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

⁽¹⁾ (ora il Presidente del Consiglio dei ministri)

87. Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti

materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

89. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente (88), sempreché tali diritti spettino al cedente.

92. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

GIURISPRUDENZA

Persona fisica - Diritto all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine - Trasmissione di documenti per via telematica

In base al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, la trasmissione di documenti per via telematica è equiparata ad ogni effetto di legge alla spedizione postale e, pertanto, non si sottrae all'ordinaria tutela dei diritti della personalità. Ne consegue che costituisce violazione del diritto all'immagine e, come tale, obbligo al risarcimento del danno, la pubblicazione non autorizzata su stampa periodica di una immagine fotografica prelevata da un sito Internet. (Nella fattispecie l'attrice aveva inviato con posta elettronica, rispondendo ad un annuncio di un quotidiano, il proprio curriculum e due fotografie al fine di partecipare ad una selezione per uno spot pubblicitario).

*Trib. civ. Roma, sez. II, 25 agosto 1999

Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona nota - Liceità

Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (art. 96 legge 22 aprile 1941 n.633, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito - come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e per-